

# Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet)

del 6 giugno 2014

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 54a della legge del 1° luglio 1966<sup>1</sup> sulle epizootie (LFE);  
visti gli articoli 165c capoverso 3 lettera d e 165g della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup>  
sull'agricoltura (LAgr),

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la gestione del sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) e quella del sistema d'informazione per i dati di laboratorio (ALIS). Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

- a. le competenze;
- b. il contenuto e le fonti dei dati;
- c. i diritti di accesso;
- d. la comunicazione di dati;
- e. la protezione dei dati e la sicurezza informatica;
- f. l'archiviazione;
- g. il finanziamento di ASAN.

<sup>2</sup> ASAN e ALIS sono sottosistemi del sistema d'informazione centrale comune di cui all'articolo 2 lettera a.

### Art. 2 Definizioni

Si intendono per:

- a. *sistema d'informazione centrale comune*: sistema d'informazione centrale lungo la filiera alimentare comune all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e all'Ufficio federale dell'agricoltura

RS 916.408

<sup>1</sup> RS 916.40

<sup>2</sup> RS 910.1

(UFAG), finalizzato a garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;

- b. *sottosistema*: sistema d'informazione facente parte del sistema d'informazione centrale comune;
- c. *gestione*: prestazioni ricorrenti e messa a disposizione dell'infrastruttura tecnica che garantiscono il corretto funzionamento di un sistema d'informazione;
- d. *sviluppo*: ampliamento di un sistema d'informazione, in particolare adeguamenti per adempiere nuove disposizioni legali;
- e. *postazione d'accesso*: licenza che consente l'accesso a un sistema d'informazione;
- f. *terzi incaricati*: persone od organizzazioni cui l'autorità competente affida per contratto lo svolgimento di compiti d'esecuzione previsti per legge nei settori della salute e della protezione degli animali nonché dell'igiene delle derrate alimentari;
- g. *produzione primaria*: produzione di derrate alimentari e alimenti per animali non trasformati.

### **Art. 3**            Compiti dell'USAV

<sup>1</sup> L'USAV provvede alla gestione di ASAN e di ALIS e ne garantisce la disponibilità.

<sup>2</sup> In particolare:

- a. conclude accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l'infrastruttura e i servizi informatici;
- b. conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni;
- c. emana istruzioni tecniche secondo l'articolo 30;
- d. allestisce il preventivo annuo e il conto annuale.

<sup>3</sup> L'USAV è responsabile dei sistemi d'informazione. Nello specifico, adotta le misure necessarie per garantire una gestione economica, così come la protezione e la sicurezza dei dati.

### **Art. 4**            Servizi con diritto di accesso

Nell'ambito dei compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono trattare online i dati di ASAN e ALIS:

- a. l'USAV: per garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;

- b. l'UFAG: per garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
- c. l'Amministrazione federale delle dogane (AFD): per garantire, in relazione al trasferimento di merci nel o dal territorio doganale, la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
- d. l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM): per garantire la salute e la protezione degli animali selvatici;
- e. l'Unità federale per la filiera alimentare (UFAL): per garantire la vigilanza sull'esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizootie, protezione degli animali e derrate alimentari;
- f. le autorità cantonali d'esecuzione: per adempiere i compiti esecutivi nei settori della sicurezza e dell'igiene delle derrate alimentari, della protezione dagli inganni, della sicurezza degli alimenti per animali, della salute e della protezione degli animali, di una produzione primaria ineccepibile, per adempiere i compiti cantonali in questi settori, nonché per rettificare i dati in ALIS;
- g. i terzi incaricati: per adempiere i compiti conformemente al loro incarico, a condizione che siano date le condizioni di cui all'articolo 11;
- h. i laboratori riconosciuti: per adempiere ai loro obblighi di notifica e per rettificare dati inesatti che hanno trasmesso ad ALIS;
- i. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di ASAN e di ALIS: per garantire la funzionalità dei sistemi, eliminare i guasti, concedere i diritti di accesso e fornire supporto agli utenti.

## Sezione 2:

### **Sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione**

#### **Art. 5**            Scopo

<sup>1</sup> ASAN serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessitano per l'adempimento dei compiti esecutivi negli ambiti della salute e della protezione degli animali, dell'igiene delle derrate alimentari, nonché per la gestione amministrativa.

<sup>2</sup> Rientrano nella gestione amministrativa:

- a. la gestione e l'analisi dei dati;
- b. la gestione dei processi esecutivi a livello federale e cantonale;

- c. la gestione e l'utilizzo dei dati provenienti da laboratori riconosciuti;
- d. la gestione delle impostazioni di sistema e degli utenti.

#### **Art. 6**           Contenuto

<sup>1</sup> ASAN contiene i seguenti tipi di dati:

- a. dati di base relativi a persone, aziende e animali: dati che servono a identificare e categorizzare persone, aziende e animali;
- b. dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione: dati rilevati nel quadro dei compiti d'esecuzione nei settori dell'agricoltura, della salute e della protezione degli animali nonché dell'igiene delle derrate alimentari;
- c. dati di sistema: dati che servono alla gestione e all'adeguamento di ASAN alle esigenze esecutive;
- d. dati utenti: dati di autenticazione, ruoli assegnati agli utenti e impostazioni di base per l'utilizzo di ASAN.

<sup>2</sup> Il catalogo dei dati figura nell'allegato 1.

#### **Art. 7**           Inserimento e trasmissione di dati

<sup>1</sup> Gli Uffici federali, le autorità cantonali d'esecuzione, i laboratori riconosciuti e i terzi incaricati inseriscono direttamente in ASAN i dati da notificare, sempreché ciò sia previsto dal diritto federale.

<sup>2</sup> In casi di urgenza secondo l'articolo 57 capoverso 2 LFE, l'USAV può disporre che vengano inseriti ulteriori dati in ASAN.

<sup>3</sup> Le autorità cantonali d'esecuzione e i terzi incaricati registrano i dati relativi ai controlli direttamente nel sistema d'informazione per i dati sui controlli (Acontrol) secondo agli articoli 6–9 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>3</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr) oppure caricandoli dai sistemi d'informazione del Cantone.

#### **Art. 8**           Accesso ai dati di base

Se i compiti di cui all'articolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati di base:

- a. i collaboratori dell'USAV, dell'UFAG, dell'AFD, dell'UFAM e dell'UFAL;
- b. i collaboratori delle autorità cantonali d'esecuzione;
- c. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di ASAN.

#### **Art. 9**           Accesso ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione

Se i compiti di cui all'articolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione:

<sup>3</sup> RS 919.117.71

- a. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di ASAN e di ALIS: a tutti i dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione;
- b. i collaboratori dell'USAV, dell'UFAG, dell'AFD, dell'UFAM, dell'UFAL e delle autorità cantonali d'esecuzione, ai seguenti dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione:
  1. i dati che hanno inserito personalmente,
  2. i dati risultanti dalle notifiche delle autorità cantonali d'esecuzione (art. 7),
  3. i dati provenienti da un'unità amministrativa diversa dalla propria, qualora siano necessari all'adempimento dei compiti d'esecuzione;
- c. i collaboratori dei laboratori riconosciuti: ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione che hanno inserito personalmente.

**Art. 10** Accesso ai dati di sistema e ai dati utenti

Se i compiti di cui all'articolo 4 lo esigono, gli amministratori di ASAN e di ALIS possono accedere online ai dati di sistema e ai dati utenti.

**Art. 11** Accesso da parte di terzi incaricati

Terzi incaricati possono accedere online ai dati di base e ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione, a condizione che non si tratti di dati degni di particolare protezione. L'accesso ai dati di aziende può essere loro concesso soltanto se i dati in questione non consentono di risalire ai profili della personalità.

**Art. 12** Collegamento con altri sistemi d'informazione

I dati di ASAN sono accessibili per il tramite dei sistemi d'informazione seguenti:

- a. sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS/SIPA) secondo gli articoli 2–5 OSIAgr<sup>4</sup>;
- b. Acontrol;
- c. banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo l'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>5</sup> sulla BDTA;
- d. portale Internet Agate secondo gli articoli 20–22 OSIAgr;
- e. Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) secondo l'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>6</sup> sul Registro delle imprese e degli stabilimenti;
- f. sistema d'informazione geografica (SIG) secondo gli articoli 10–13 OSIAgr;
- g. banca dati centrale secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani);
- h. ALIS.

<sup>4</sup> RS 919.117.71

<sup>5</sup> RS 916.404.1

<sup>6</sup> RS 431.903

**Art. 13** Servizio specializzato

<sup>1</sup> Al servizio specializzato competono:

- a. la concessione dei diritti di accesso agli utenti e la loro gestione;
- b. il supporto agli utenti e la loro informazione su aspetti tecnici, innovazioni e modifiche;
- c. gli adeguamenti tecnici e specialistici di ASAN;
- d. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni;
- e. l'eliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
- f. lo svolgimento di corsi di formazione;
- g. l'esame tecnico e contenutistico dei dati ripresi da ALIS.

<sup>2</sup> Il servizio specializzato collabora con i servizi specializzati dell'UFAG e con i rappresentanti delle autorità cantonali.

**Art. 14** Comitato misto

<sup>1</sup> Il comitato misto si compone di quattro rappresentanti dell'USAV e quattro rappresentanti dei Cantoni. Esso provvede autonomamente alla propria organizzazione.

<sup>2</sup> Il comitato misto:

- a. collabora all'allestimento del preventivo annuo per la gestione di ASAN;
- b. fornisce consulenza all'USAV in merito ad aspetti tecnici e finanziari legati alla gestione;
- c. formula proposte per lo sviluppo di ASAN, istituisce gruppi di progetto e ne approva i risultati.

<sup>3</sup> Nel caso di sviluppi che si ripercuotono sui sottosistemi dell'UFAG, il comitato misto coinvolge rappresentanti di questo ufficio.

<sup>4</sup> Può assegnare incarichi al servizio specializzato.

<sup>5</sup> Può ricorrere a esperti esterni per il trattamento di questioni specifiche.

**Art. 15** Finanziamento

<sup>1</sup> I costi di gestione di ASAN sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I Cantoni partecipano ai costi per il servizio specializzato con un importo annuo pari a 100 000 franchi.

<sup>2</sup> Gli importi a carico dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni d'accesso di cui questi dispongono.

<sup>3</sup> Il pagamento degli importi a carico dei Cantoni per le postazioni d'accesso è disciplinato nell'accordo di utilizzazione. I Cantoni con oltre due postazioni d'accesso beneficiano di una riduzione dell'importo a loro carico per le postazioni d'accesso supplementari.

<sup>4</sup> I costi di gestione del sistema, al netto degli importi corrisposti dai Cantoni per le postazioni d'accesso, sono suddivisi fra tutti i Cantoni in funzione delle postazioni d'accesso di cui dispongono.

<sup>5</sup> I Cantoni si assumono i costi per la trasmissione standardizzata dei dati di cui all'articolo 7 capoverso 3.

### **Sezione 3: Sistema d'informazione per i dati di laboratorio**

#### **Art. 16**          Scopo

ALIS serve al trattamento dei dati provenienti dai laboratori riconosciuti del servizio veterinario pubblico.

#### **Art. 17**          Contenuto

<sup>1</sup> ALIS contiene i seguenti tipi di dati:

- a. i dati delle analisi;
- b. i dati standard: dati che servono a codificare in modo uniforme i dati delle analisi.

<sup>2</sup> Il catalogo dei dati figura nell'allegato 2.

#### **Art. 18**          Inserimento dei dati

I laboratori riconosciuti registrano regolarmente in ALIS i dati di cui all'articolo 312 capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>7</sup> sulle epizootie e di cui all'articolo 6 capoverso 3 dell'ordinanza del 20 ottobre 2010<sup>8</sup> sul controllo del latte.

#### **Art. 19**          Accesso ai dati delle analisi e ai dati standard

Se i compiti di cui all'articolo 4 lo esigono, le seguenti persone hanno accesso online ai dati sulle analisi e ai dati standard:

- a. i collaboratori dell'USAV;
- b. i collaboratori delle autorità cantonali d'esecuzione;
- c. i collaboratori dei laboratori riconosciuti;
- d. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di ALIS.

<sup>7</sup> RS 916.401

<sup>8</sup> RS 916.351.0

**Art. 20** Collegamento con altri sistemi d'informazione

I dati di ALIS sono accessibili per il tramite dei sistemi d'informazione seguenti:

- a. banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo l'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>9</sup> BDTA;
- b. portale Internet Agate secondo gli articoli 20–22 OSIAgr<sup>10</sup>;
- c. ASAN.

**Sezione 4: Disposizioni comuni****Art. 21** Concessione dei diritti di accesso

<sup>1</sup> La concessione dei diritti di accesso o la modifica del ruolo di utente avvengono dietro apposita domanda scritta presentata al servizio specializzato.

<sup>2</sup> Gli utenti cantonali che fanno richiesta per il ruolo di amministratore presentano la domanda al servizio specializzato. Altri utenti cantonali presentano la domanda alla competente autorità d'esecuzione. Quest'ultima la inoltra al servizio specializzato.

<sup>3</sup> I diritti e gli obblighi degli utenti cantonali e le rispettive responsabilità devono essere definiti nell'accordo di utilizzazione.

<sup>4</sup> I diritti di accesso dei terzi incaricati e le misure necessarie a garantire la protezione dei dati devono essere definiti nell'incarico.

**Art. 22** Comunicazione di dati alle autorità

<sup>1</sup> L'USAV, l'UFAG, l'UFAL, l'UFAM, l'AFD e le autorità cantonali d'esecuzione possono comunicare ad altre autorità dati degni di particolare protezione di ASAN e di ALIS se una legge lo prevede formalmente. La comunicazione dei dati avviene sotto forma di elenchi, rapporti o serie di dati in formato elettronico.

<sup>2</sup> Nel quadro di compiti d'esecuzione coordinati nei settori della salute e della protezione degli animali nonché dell'igiene delle derrate alimentari, dati non degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autorità online o in un'altra modalità appropriata.

**Art. 23** Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici

<sup>1</sup> Qualora sia tenuto, in conformità al diritto svizzero o internazionale, a redigere rapporti, l'USAV divulga in forma anonima i dati necessari a tal fine.

<sup>2</sup> L'USAV tiene conto dei requisiti stabiliti nella legge del 9 ottobre 1992<sup>11</sup> sulla statistica federale.

<sup>9</sup> RS 916.404.1

<sup>10</sup> RS 919.117.71

<sup>11</sup> RS 431.01



**Art. 24**            Comunicazione di dati a privati

L'USAV, l'UFAL e le autorità cantonali d'esecuzione possono comunicare a privati i dati relativi a persone e aziende contenuti in ASAN e in ALIS, se abilitati da una base legale oppure se le persone o le aziende coinvolte hanno dato il loro consenso.

**Art. 25**            Protezione dei dati

<sup>1</sup> L'USAV e le autorità cantonali d'esecuzione provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. In un regolamento sul trattamento dei dati, l'USAV definisce le misure organizzative e tecniche necessarie a tal fine.

<sup>2</sup> I Cantoni e i laboratori riconosciuti sono responsabili, per il loro settore, delle misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati. Garantiscono l'accesso sicuro ad ASAN e ad ALIS, in particolare attraverso misure tecniche e organizzative.

**Art. 26**            Diritti delle persone interessate

<sup>1</sup> I diritti delle persone i cui dati sono trattati in ASAN o in ALIS, in particolare i diritti in materia di comunicazione, rettifica e cancellazione di dati, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 1992<sup>12</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> La persona che intende far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta all'autorità d'esecuzione del Cantone di domicilio o all'USAV.

**Art. 27**            Rettifica dei dati

Le autorità o i laboratori riconosciuti che hanno inserito o trasmesso i dati ad ASAN o ad ALIS provvedono alla rettifica dei dati inesatti.

**Art. 28**            Sicurezza informatica

<sup>1</sup> Le misure atte a garantire la sicurezza informatica sono rette dall'ordinanza del 9 dicembre 2011<sup>13</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale.

<sup>2</sup> L'USAV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza dei sistemi costituiscano parte integrante degli accordi di utilizzazione conclusi con i Cantoni, nonché degli accordi di prestazione conclusi con terzi e volti a garantire la manutenzione tecnica di ASAN e ALIS.

<sup>3</sup> I Cantoni e i laboratori riconosciuti provvedono alla sicurezza informatica nel proprio settore.

<sup>12</sup> RS 235.1

<sup>13</sup> RS 172.010.58

**Art. 29** Archiviazione e cancellazione dei dati

<sup>1</sup> L'archiviazione dei dati è retta dalla legge del 26 giugno 1998<sup>14</sup> sull'archiviazione.

<sup>2</sup> La cancellazione dei dati avviene al massimo dopo 30 anni.

**Sezione 5: Disposizioni finali****Art. 30** Esecuzione

L'USAV emana in particolare istruzioni tecniche su:

- a. la specificazione di interfacce e meccanismi di trasmissione dei dati ad altri sottosistemi, ai sistemi d'informazione dei Cantoni e a terzi incaricati;
- b. le frequenze di trasmissione dei dati;
- c. la standardizzazione dei contenuti dei dati e degli elenchi di riferimento;
- d. i requisiti tecnici e organizzativi per l'utilizzo di ASAN e di ALIS.
- e. la forma e l'utilizzo del catalogo dei dati di ASAN;
- f. la forma e la struttura dei dati delle analisi e dei dati standard di ALIS.

**Art. 31** Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 3.

**Art. 32** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

6 giugno 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>14</sup> RS 152.1

*Allegato 1*  
(art. 6 cpv. 2)

## **Catalogo dei dati di ASAN**

### **1 Dati di base**

#### **1.1 Persone**

- 1.1.1 Generalità: nome, cognome, indirizzo, recapiti
- 1.1.2 Peculiarità della persona (funzione, qualifica, ruolo)
- 1.1.3 Attiva / inattiva nel sistema
- 1.1.4 Numero assegnato automaticamente dal sistema
- 1.1.5 Numeri utili a identificare una persona
- 1.1.6 Numero della competente autorità cantonale d'esecuzione

#### **1.2 Aziende**

- 1.2.1 Informazioni generali: nome, indirizzo, informazioni sull'ubicazione
- 1.2.2 Categoria aziendale
- 1.2.3 Attiva / inattiva nel sistema
- 1.2.4 Numero assegnato automaticamente dal sistema
- 1.2.5 Numeri d'identificazione dell'azienda
- 1.2.6 Numero della competente autorità cantonale d'esecuzione
- 1.2.7 Dati strutturali dell'azienda
- 1.2.8 Dati per una caratterizzazione più precisa delle ubicazioni

#### **1.3 Animali**

- 1.3.1 Dati relativi ai singoli animali, quali specie, genere, razza, età, identificazione

#### **1.4 Relazioni tra unità (persone, aziende, animali)**

### **2 Dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione**

#### **2.1 Autorizzazioni**

- 2.1.1 Settore Protezione degli animali
- 2.1.2 Settore Salute degli animali
- 2.1.3 Settore Sicurezza alimentare
- 2.1.4 Settore Medicamenti veterinari
- 2.1.5 Settore Professioni veterinarie

## 2.2 Notifiche

2.2.1 Settore Protezione degli animali

2.2.2 Settore Salute degli animali, comprese le notifiche di epizoozie

2.2.3 Settore Sicurezza alimentare

2.2.4 Settore Medicamenti veterinari

## 2.3 Controlli

2.3.1 Controlli registrati in Acontrol

2.3.2 Altri controlli

## 2.4 Decisioni, misure e procedure relative alle misure

Tipi di misure	Procedure relative alle misure	Stato
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divieto di tenere animali</li> <li>- Confisca</li> <li>- Sequestro secondo il diritto in materia di epizoozie</li> </ul>	Diritto di audizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bozza</li> <li>- Sottoposto</li> <li>- Parere pervenuto</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sequestro secondo il diritto in materia di derrate alimentari</li> <li>- Revoca dell'autorizzazione</li> <li>- Fatturazione dei costi</li> <li>- Misura generale</li> <li>- Divieto di allevare animali</li> </ul>	Decisione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bozza</li> <li>- Sottoposta con effetto sospensivo</li> <li>- Sottoposta senza effetto sospensivo</li> <li>- Rimedio giuridico: opposizione</li> <li>- Rimedio giuridico: reclamo / ricorso</li> <li>- In vigore</li> <li>- Revocata</li> <li>- Abrogata</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatturazione dei costi</li> <li>- Misura generale</li> </ul>	Contestazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bozza</li> <li>- Sottoposta</li> <li>- Revocata</li> <li>- Parere pervenuto</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misura generale</li> </ul>	Feedback	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornito</li> <li>- Sottoposto</li> <li>- Revocato</li> <li>- Parere pervenuto</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimento penale</li> <li>- Controllo di verifica</li> <li>- Notifica a un altro organo</li> <li>- Avvio di un altro processo</li> <li>- Nessuna misura</li> <li>- Notifica di epizoozia all'USAV</li> <li>- Indennità per gli animali</li> </ul>	Nessuna procedura prevista	

**2.5 Pendenze**

**2.6 Documenti**

2.6.1 Modelli di documento

2.6.2 Documenti specifici per ogni unità elaborati in sede di esecuzione

**3 Dati di sistema**

3.1 Liste di riferimento

3.2 Modelli di rapporto

3.3 File log del sistema

**4 Dati utenti**

*Allegato 2*  
(art. 17 cpv. 2)

## **Catalogo dei dati di ALIS**

### **1 Dati delle analisi**

#### **1.1 Analisi di epizootie**

##### 1.1.1 Incarichi

- 1.1.2 Campioni
- 1.1.3 Aziende o persone
- 1.1.4 Animali
- 1.1.5 Risultati relativi ai campioni

#### **1.2 Monitoraggio della resistenza**

##### 1.2.1 Incarichi

- 1.2.2 Campioni
- 1.2.3 Aziende o persone
- 1.2.4 Animali
- 1.2.5 Risultati delle prove di resistenza

### **2 Dati standard**

*Allegato 3*  
(art. 31)

## **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

I

L'ordinanza del 29 ottobre 2008<sup>15</sup> concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza del 30 giugno 1993<sup>16</sup> sul Registro delle imprese e degli stabilimenti**

*Allegato n. 2*

2 Sistema ASAN, sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione.

### **2. Ordinanza del 23 aprile 2008<sup>17</sup> sulla protezione degli animali**

*Art. 79 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Se dalla verifica dei fatti emerge un disturbo comportamentale del cane, in particolare un comportamento oltremodo aggressivo, il servizio cantonale competente dispone le misure necessarie.

<sup>4</sup> Il servizio cantonale competente inserisce le notifiche e le misure ordinate nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>18</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

*Art. 209 cpv. 2*

<sup>2</sup> Esso può obbligare le autorità cantonali competenti a inserire le autorizzazioni e i risultati dei controlli ufficiali nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordi-

<sup>15</sup> RU 2008 5589, 2012 3631, 2013 3041

<sup>16</sup> RS 431.903

<sup>17</sup> RS 455.1

<sup>18</sup> RS 916.408

nanza del 6 giugno 2014<sup>19</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

*Art. 212a cpv. 2*

<sup>2</sup> Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i divieti di tenere animali secondo l'articolo 23 LPAn vengano inseriti in ASAN.

*Art. 213 cpv. 4*

<sup>4</sup> Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i risultati dei controlli ufficiali eseguiti negli effettivi degli animali da reddito siano inseriti nel sistema d'informazione per i dati sui controlli (Acontrol) di cui agli articoli 6–9 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>20</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

### **3. Ordinanza del 18 agosto 2004<sup>21</sup> sui medicamenti veterinari**

*Art. 31 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>22</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

*Art. 33*                      **Rapporto**

<sup>1</sup> Gli organi di controllo inseriscono regolarmente nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza 6 giugno 2014<sup>23</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico i seguenti dati:

- a. il numero delle aziende controllate;
- b. il numero e il tipo di contestazioni;
- c. le misure amministrative ordinate;
- d. le denunce penali depositate.

<sup>2</sup> L'USAV valuta i dati e li pubblica in forma adeguata.

<sup>19</sup> RS 916.408

<sup>20</sup> RS 919.117.71

<sup>21</sup> RS 812.212.27

<sup>22</sup> RS 916.408

<sup>23</sup> RS 916.408



#### **4. Ordinanza del 23 novembre 2005<sup>24</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso**

*Art. 78 cpv. 3*

<sup>3</sup> Esse inseriscono regolarmente i dati nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>25</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

#### **5. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005<sup>26</sup> concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari**

*Art. 89 cpv. 4*

<sup>4</sup> La competente autorità di esecuzione cantonale inserisce il numero di autorizzazione nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico (USAV) raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>27</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

#### **6. Ordinanza del 23 novembre 2005<sup>28</sup> concernente la macellazione e il controllo delle carni**

*Art. 62 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il veterinario dirigente presenta i dati all'Ufficio veterinario cantonale ai fini della registrazione nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza 6 giugno 2014<sup>29</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

#### **7. Ordinanza del 20 ottobre 2010<sup>30</sup> sul controllo del latte**

*Art. 6 cpv. 3*

<sup>3</sup> Essi registrano regolarmente nel sistema d'informazione per i dati di laboratorio (ALIS) di cui all'ordinanza 6 giugno 2014<sup>31</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico i seguenti dati:

- 24 RS 817.02
- 25 RS 916.408
- 26 RS 817.025.21
- 27 RS 916.408
- 28 RS 817.190
- 29 RS 916.408
- 30 RS 916.351.0
- 31 RS 916.408

- a. la provenienza dei campioni analizzati per la rilevazione delle epizootie soggette all'obbligo di notifica e delle resistenze agli antibiotici;
- b. i risultati di queste analisi;
- c. i numeri di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni oppure, se nessuno di questi numeri è disponibile, il nome e l'indirizzo del detentore degli animali;
- d. i risultati delle analisi effettuate nell'ambito della presente ordinanza e delle disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 2 della presente ordinanza concernenti l'igiene nella produzione lattiera.

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'USAV, il laboratorio nazionale di riferimento (art. 13) e le autorità cantonali di esecuzione hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte registrati in ALIS per il tramite del sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>32</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

## **8. Ordinanza del 27 giugno 1995<sup>33</sup> sulle epizootie**

*Art. 34 cpv. 6*

<sup>6</sup> Il veterinario cantonale registra il rilascio della patente per il commercio di bestiame nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>34</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

*Art. 61 cpv. 5*

<sup>5</sup> I laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizootia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione. Quest'ultimo provvede affinché i dati di cui all'articolo 312 capoverso 4 lettere a-c siano inseriti nel sistema d'informazione per i dati di laboratorio (ALIS) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>35</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

<sup>32</sup> RS 916.408

<sup>33</sup> RS 916.401

<sup>34</sup> RS 916.408

<sup>35</sup> RS 916.408

*Art. 65, rubrica e cpv. 2*

## Rapporto sulle epizootie e notifica dei risultati dei controlli

<sup>2</sup> Inserisce in ASAN i risultati delle analisi e dei controlli ordinati in applicazione della LFE e, su richiesta, presenta all'USAV un rapporto sui provvedimenti ordinati.

*Art. 65a**Abrogato**Art. 84 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il veterinario cantonale registra senza indugio in ASAN i dati riguardanti gli animali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli accertamenti del veterinario ufficiale. L'USAV può emanare direttive sulla forma, sul contenuto e sulle scadenze da rispettare nella registrazione dei dati.

*Art. 292a cpv. 1bis*

<sup>1bis</sup> Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati in ASAN.

*Art. 301 cpv. 1 lett. j*

<sup>1</sup> Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizootie. Per prevenire e regolare i casi di epizootia, adempie segnatamente i compiti seguenti:

- j. registra in ASAN, per le aziende autorizzate di cui alla lettera i, il numero di autorizzazione, il nome e l'indirizzo dell'azienda e le attività autorizzate.

*Art. 312 cpv. 4, frase introduttiva e lett. a e c*

<sup>4</sup> I laboratori riconosciuti trasmettono regolarmente ad ALIS i dati seguenti:

- a. provenienza dei campioni analizzati riguardo ad epizootie soggette a notifica e a resistenze agli antibiotici;
- c. numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni, oppure, se non dispongono di tale numero, nome e indirizzo del detentore degli animali.

## **9. Ordinanza del 25 maggio 2011<sup>36</sup> concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale**

*Art. 13*            Notifica degli stabilimenti all'USAV

Il veterinario cantonale inserisce per ogni autorizzazione concessa, il numero di autorizzazione, il nome e l'indirizzo dello stabilimento e le attività autorizzate, nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>37</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

## **10. Ordinanza del 18 aprile 2007<sup>38</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali**

*Art. 27 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'autorità cantonale competente inserisce regolarmente i dati relativi ai riconoscimenti nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>39</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico. Sulla base di questi dati, l'USAV elabora un registro delle aziende esportatrici riconosciute.

<sup>36</sup> RS 916.441.22

<sup>37</sup> RS 916.408

<sup>38</sup> RS 916.443.10

<sup>39</sup> RS 916.408